

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana nonché le norme legislative e regolamentari sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO il D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in particolare l'art. 117 in materia di servizi al pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura;
- VISTO il D.M. 29 gennaio 2008 recante "Modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi di cultura";
- VISTO il D. L.vo n. 163/2006 recante il Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii. ed il D.P.R. n.207/2010 recante il Regolamento di attuazione di detto Codice;
- VISTO il DDG.17 del 17.01.2017 con cui è stato approvato l'Atto di Concessione relativo alla gestione del sistema territoriale integrato dei servizi per il pubblico — art. 117 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 — per i siti della provincia di Siracusa, Lotto SR1, stipulato in data 28.06.2016 tra il Dipartimento BB.CC. e I S. e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla mandataria Aditus s.r.l., già The Key s.r.l., REP. 117 e relativo l'Atto integrativo di rettifica REP. n. 123 del 13.11.2017, la cui scadenza è prevista il 28.06.2020;
- VISTO il DDG 3380 del 25.07.2019 con cui è stato approvato l'Atto di sottomissione e concordamento – tramite quinto d'obbligo- per l'attivazione dei servizi aggiuntivi ex art.117 del D.lgs 42/2004 presso il sito Castello Maniace in Siracusa, sottoscritto in data 12.07.2019, il cui termine di scadenza viene equiparato a quello previsto nel su menzionato Atto di concessione, e cioè il 28.06.2020;
- VISTO il D.L. 18/2020 (Cura Italia) e la Delibera ANAC 09/04/2020, n. 312
- VISTO il D.D.G. n. 1905 del 11-06-2020 con cui e' stato concessa la proroga tecnica a causa dello stato emergenziale dovuto alla epidemia da Covid-19 disposto con DPCM dell'8 marzo 2020 con la chiusura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dal 9 marzo 2020 sino al 30 maggio 2020, che ha determinato una sospensione dei servizi al pubblico previsti nel contratto di concessione e conseguentemente degli introiti da essi derivanti, per il periodo di chiusura al pubblico dei siti museali dal 9 marzo 2020 al 30 maggio 2020 quantificato in novantatre giorni (93) lavorativi;
- CONSIDERATO che l'art. 14 del Bando di Gara prevede: *Equilibrio economico-finanziario e recesso nell'ipotesi in cui vi siano consistenti variazioni delle originarie condizioni previste nel presente bando, determinate da cause imputabili all'Amministrazione ovvero dalla sopravvenienza di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nel bando medesimo, è garantito il congruo adeguamento mediante la revisione delle condizioni contrattuali qualora dette variazioni comportino un aumento dei costi sostenuti dal concessionario o minori introiti per il medesimo superiori al 10 % del valore della concessione, come definito ai fini della determinazione dei requisiti speciali.*
Analogo facoltà di revisione delle condizioni contrattuali è riconosciuta all'Amministrazione, qualora intervengano consistenti variazioni oggettive delle

originarie condizioni della concessione, imputabili a fattori esterni o a normative sopraggiunte.

Le parti possono recedere unilateralmente in presenza delle condizioni previste dal codice civile per esercitare il recesso.

- PRESO ATTO del perdurare dello stato emergenziale dovuto alla epidemia da Covid-19 come da provvedimenti e atti normativi a partire dal D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 e successivi;
- CONSIDERATO che il valore della concessione, come da Contratto, e' pari a euro 822.403,49 il cui 10% e' pari a euro 82.240,349
- CONSIDERATO che il flusso dei visitatori conserva valori negativi rispetto ai valori degli anni precedenti, come dai report ufficiali pubblicati e diffusi sul profilo web istituzionale di questa Amministrazione, nonche' certificati contabilmente;
- CONSIDERATO che la proroga tecnica concessa con D.D.G. n. 1905 del 11-06-2020, nel perdurare dello stato emergenziale dovuto alla epidemia da Covid-19 non ha permesso di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario come disciplinato e previsto dal Bando di Gara all'art 14, come si evince dal confronto degli incassi tra i dati del 2019 e del 2020 che registrano un valore negativo, come dai report ufficiali pubblicati e diffusi sul profilo web istituzionale di questa Amministrazione, nonche' certificati contabilmente;
- CONSIDERATO che le spese e gli investimenti sostenuti dalla RTI con mandataria Aditus s.r.l. formulate secondo i parametri e le categorie di spesa ed investimenti evidenziati in sede di offerta di Gara e di aggiudicazione, rapportati ai valori negativi degli incassi, dovuti al perdurare dello stato emergenziale dell'epidemia da Covid-19, determinano consistenti variazioni delle originarie condizioni previste dal bando.
- CONSIDERATO che le variazioni, di cui al punto precedente, comportano un aumento dei costi sostenuti dal Concessionario e minori introiti per il medesimo, superiori al 10 % del valore della concessione;
- VISTO l'art. 143 c. 8, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, applicabile alle presente concessione ai sensi dell'art. 216 del Decreto legislativo n. 50/2016, che, per quanto concernente le Concessioni di Lavori Pubblici, si ritiene applicabile per analogia alla presente fattispecie;
- CONSIDERATO che l'art. 175 del Decreto legislativo n. 50/2016, seppur non applicabile ai sensi dell'art. 216 del medesimo Decreto al caso di specie, non si discosta dal contenuto del citato art. 143 c. 8, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- TENUTO CONTO che, con Bollettino n. 8 dell'Osservatorio ENIT, viene preventivata una riduzione dei ricavi degli Operatori del Settore turistico, dovuti alla emergenza epidemiologica Covid-19, pari al 25% in meno fino al 31-12-2021, con una previsione di ripresa positiva a partire dal 2023;
- RITENUTO che un congruo adeguamento mediante la revisione delle condizioni contrattuali, per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, stante l'incidenza delle condizioni del perdurare dello stato emergenziale dell'epidemia da Covid-19, viene stimato in una proroga dei termini contrattuali in mesi 15 (quindici)

per le motivazioni di cui in narrativa

DECRETA

- ART. 1 E' concessa la proroga del termine di scadenza dell'Atto di concessione per i siti ricadenti nel Lotto SR1, nonché dell'Atto di sottomissione e concordamento tramite quinto d'obbligo per l'attivazione dei servizi integrati presso Castello Maniace in Siracusa, alla RTI costituito dalla mandataria Aditus s.r.l. da calcolarsi in aggiunta al periodo di chiusura al pubblico dei siti, per il periodo corrispondente disposto con DPCM dell'8 marzo 2020, che si ritiene congrua per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, viene quantificata in mesi 15 (quindici) supportata dalla stima prevista dall'ENIT;
- ART.2 l'Atto di concessione per i siti ricadenti nel Lotto SR1 del 28.06.2016 nonché l'Atto di sottomissione e concordamento per la concessione del sito Castello Maniace del 12.07.2019, avranno scadenza il 31-12-2021.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC. E I.S. per la contabilizzazione di competenza e al Responsabile del Procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line ai sensi dell'art. 68 L.R. n. 21 del 12.08.2015.

Palermo, li 28 settembre 2020

Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro